



COMUNE DI CERENZIA

Piazza Cavour - 88833 Cerenzia (KR)

Tel. 0984 995035 - Fax: 0984 995300

Pec: affgeneral.cerenzia@asmepec.it

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L.N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE 88/2026.

L'anno **2026** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore 17.42 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ANGOTTI TEODORO	NO	SCIARROTTA FRANCESCO	SI
MASCARO SALVATORE	SI	ARCURI PASQUALE (1978)	NO
LONGO VINCENZO	SI	LORIA PAOLO	SI
GRECO PINA	SI	ARCURI PASQUALE (1983)	SI
NIGRO ANTONIO	SI		
PAPALEO ROBERTO	SI		
POSTERINO FRANCESCA	SI		

Presenti : 9 Assenti : 2 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, URSO ANTONIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, SCIARROTTA FRANCESCO .

Proposta n. 24 del 30/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L.N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE 88/2026.

A Verbale:

Relaziona la Responsabile dell'Area Finanziari, dott.ssa Pietro Paolo Brasacchio, illustrando la proposta di cui all'oggetto.

Il Presidente del Consiglio, in assenza di interventi, invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n.88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della

dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, DL n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31

dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 392.920,54;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 65.193,07 essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 48.071,70;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 20/30 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;
-

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 7 del 03/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott.ssa Serena Covelli, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Pietro Paolo Brasacchio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO Statuto, DUP, Bilancio di previsione 2026/2028;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: n.7 favorevoli; n. 0 contrari; n. 2 astenuti (Consiglieri: Paolo Loria e Pasquale Arcuri (1983)),

D E L I B E R A

1. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.
2. **di inviare** copia del presente atto all'agente della riscossione;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro i termini previsti dalla normativa;
4. **di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione per alzata di mano dal seguente esito: n.7 favorevoli; n. 0 contrari; n. 2 astenuti (Consiglieri: Paolo Loria e Pasquale Arcuri (1983)),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 24

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo**

Oggetto: **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES-ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L.N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES DL 38/2026, CONVERTITO CON LEGGE 88/2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Serena Covelli

Parere Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pietro Paolo Brasacchio

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SCIARROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
URSO ANTONIA

ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio nonché all'ufficio protocollo per la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. [] ed alla Prefettura ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. []

Cerenzia, li 31/07/2026

Il Segretario Comunale
URSO ANTONIA

Il sottoscritto Messo attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal 31/07/2026, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cerenzia, li 31/07/2026

Il Messo Comunale

Certificato di Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conformi del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione:

[X] è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31/07/2026 al 15/08/2026 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), senza reclami;

[X] è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2026:

[] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Cerenzia, li 31/07/2026

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
URSO ANTONIA